

Foglio informativo per finanziamenti con garanzie reali alle imprese:

quali ad esempio: finanziamenti garantiti da pegno, mutui che prevedono l'erogazione in più soluzioni nonché quelli aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del finanziamento

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

SEZIONE 1 - Informazioni sulla banca

Denominazione: Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo (in forma abbreviata anche "Iccrea Banca S.p.A.")
– Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Sede Legale e Direzione Generale: Via Lucrezia Romana nn. 41/47 - 00178 ROMA

Sito internet: www.iccreabanca.it **Indirizzo di posta elettronica certificata:** iccreabanca@pec.iccreabanca.it

Numero telefonico: +39 06.7207.1 - **Numero fax:** +39 06.7207.5000 - **E-mail:** info@iccrea.bcc.it

Capitale sociale: Euro 1.401.045.452,35, interamente versato

Numero Repertorio Economico Amministrativo: 801787

Codice fiscale e numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e: 04774801007

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007, Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari tenuto presso Banca d'Italia.

Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia: 5251

Codice ABI: 08000

Sito internet Gruppo Bancario Iccrea: www.gruppoiccrea.it

SEZIONE 1 bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede

Dati del soggetto "convenzionato" che entra in contatto con il Cliente

Nome e Cognome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Qualifica del soggetto convenzionato

[indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria]

SEZIONE 2 - Che cosa sono i finanziamenti con garanzie reali alle imprese

Mediante i finanziamenti con garanzia reale la Banca concede al Cliente una somma di denaro da erogarsi normalmente in più soluzioni (ad es.: a stato avanzamento lavori).

Il Cliente stesso si obbliga a rimborsare alla Banca il finanziamento mediante il pagamento di rate periodiche, comprensive di capitale e di interessi, calcolate sulla base delle condizioni economiche stabilite con il contratto e da corrispondere alle scadenze previste dal piano di rimborso (c.d. piano di ammortamento).

La Banca e il Cliente possono pattuire:

- un periodo di preammortamento del finanziamento, vale a dire un periodo di tempo precedente a quello di ammortamento, durante il quale il Cliente paga alla Banca rate periodiche di soli interessi calcolate sulla base di condizioni economiche stabilite con il contratto e da corrispondere alle scadenze pattuite;
- il rimborso del finanziamento mediante il pagamento del capitale in un'unica soluzione da corrispondere alla scadenza del contratto e il pagamento degli interessi mediante la corresponsione di rate periodiche alle scadenze pattuite.

La Banca può concedere finanziamenti per una durata massima di 30 (trenta) anni, comprendenti l'eventuale periodo di preammortamento.

I finanziamenti possono essere richiesti da imprese appartenenti a tutti i settori (ad es. industriale, edilizio, commerciale, turistico-alberghiero, navale, artigiano, agrario e di servizio) per la soddisfazione di esigenze finanziarie correlate:

- alla copertura di investimenti (nuove iniziative, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione);
- allo sviluppo dell'attività d'impresa;
- al consolidamento di passività a breve;
- all'acquisition finance;
- al project finance;
- ad altre esigenze di liquidità.

TIPI DI MUTUO E LORO RISCHI:

Mutuo fondiario:

- ha una durata a medio o lungo termine (oltre 18 mesi);
- deve essere assistito da ipoteca su immobili del Cliente o di terzi, concedibile solo qualora tra il suo ammontare e il valore dei beni concessi in garanzia o delle opere da eseguire sugli stessi vi sia un rapporto non superiore all'80%. Se il Cliente rilascia particolari garanzie integrative (fideiussioni bancarie o assicurative - garanzie di fondi pubblici di garanzia o di consorzi e cooperative di garanzia - cessioni di credito verso lo Stato o di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici - da pegno su titoli di Stato) la Banca può elevare tale percentuale sino al 100%;
- può essere assistito da ulteriori garanzie reali (pegno e privilegio speciale) ovvero personali (ad esempio: fideiussione anche sotto forma di garanzie di fondi pubblici o lettere di patronage) ovvero atipiche (ad esempio: cessione dei crediti, cambiali a garanzia);
- è disciplinato dagli articoli 38 e seguenti del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385/93) e, per quanto ivi non previsto, dalle norme del Codice Civile e dal contratto.

Mutuo ordinario con garanzia reale:

- ha una durata a breve, medio o lungo termine;
- è assistito da una garanzia reale (ad es. pegno, ipoteca) e da altre eventuali garanzie (vd. sopra);
- è disciplinato dalle norme del Codice Civile, dalle norme del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385/93) per quanto applicabili e dal contratto.

RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

A) Rischio di Tasso:

il mutuo corrente può essere a:

- **tasso indicizzato o tasso variabile:** il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca un tasso contrattuale formato da un parametro determinato di indicizzazione ufficiale (quale ad esempio l'EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate) e non influenzabile dalle parti contrattuali che viene convenzionalmente preso a riferimento, maggiorato di uno spread

concordato con la Banca. Pertanto, il tasso finale potrà variare periodicamente (ogni mese, ogni trimestre, ogni semestre) secondo modalità concordate con la Banca, al mutamento del parametro di indicizzazione finale. Nel corso della durata contrattuale il parametro preso a riferimento può subire variazioni in aumento: in tale ipotesi il Cliente sopporta oneri finanziari maggiori rispetto a quelli iniziali;

- **tasso minimo:** la Banca può concordare con il Cliente un tasso minimo (cd. “tasso floor”) al di sotto del quale non può scendere il tasso che regola l'operazione: il Cliente, pertanto, in tal caso non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso contrattuale.
- **tasso fisso:** il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca un tasso contrattuale stabilito al momento della sottoscrizione del contratto o dell'erogazione del finanziamento. Nel corso della durata contrattuale il tasso contrattuale preso a riferimento non può subire alcuna variazione, né in aumento, né in diminuzione e, di conseguenza, il Cliente non può beneficiare di eventuali future variazioni in diminuzione del tasso contrattuale preso a riferimento.

B) Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche:

la Banca nel corso della durata contrattuale può variare in senso sfavorevole le spese e le commissioni connesse all'operazione di finanziamento solo se sussiste un giustificato motivo (articoli 117 e 118 del Testo Unico Bancario - Decreto Legislativo 385/93). La Banca deve comunicare al Cliente le citate variazioni con preavviso minimo di almeno due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, evidenziando la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto”. Il Cliente entro il termine indicato nella comunicazione della Banca potrà recedere senza spese dal contratto e, in sede di liquidazione del rapporto, avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nel caso in cui il Cliente non receda dal contratto, la Banca applicherà le condizioni comunicate.

Se il cliente non è una micro-impresa, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (impresa con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo o totale bilancio non superiori a 2 milioni di Euro), il contratto può contenere apposite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità per la Banca di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.

SEZIONE 3 - Principali condizioni economiche espresse come valori massimi applicabili

	VOCI	COSTI
	Durata	Fino ad un massimo di 30 anni.
TASSO FISSO	Tasso	15,00%, nominale annuo (calcolato in base all'IRS a 10 anni 6 mesi lettera rilevato il 29/06/2026, arrotondato ai 10 centesimi superiori e maggiorato dello spread massimo di 12,00 p.p.). Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso in relazione all'andamento del parametro di riferimento al momento della stipula o dell'erogazione del finanziamento. Ai sensi della Legge 108/96, il tasso applicato - al momento della stipula - non potrà, in tutti i casi, essere superiore al “Tasso soglia” vigente per la tipologia di operazione.
	Parametro di riferimento	Tasso nominale annuo, pari all'I.R.S. (Interest Rate Swap) di durata correlata a quella del finanziamento, arrotondato ai 10 centesimi superiori, rilevato alla data di stipula o di erogazione.
	Spread da applicare al parametro di riferimento	fino ad un massimo di 12,00 punti percentuali annui.
SO VA RIA BI	Tasso	16,10% (calcolato in base all'EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate - a 6 mesi act. 360, rilevato il 29/06/2026 per valuta 01/07/2026, arrotondato ai 10

		centesimi superiori e maggiorato dello spread massimo di 13,50 p.p.).
	Parametro di indicizzazione	Tasso nominale annuo, variabile di mese in mese o di trimestre in trimestre o di semestre in semestre o annualmente, in base all'EURIBOR su base 360, di durata stabilita secondo accordo con il Cliente, a 1, 3, 6 o 12 mesi, indipendentemente dalla periodicità delle rate interessi, rilevato come dato puntuale o come media di periodo, arrotondato ai 10 centesimi superiori. La quotazione dell'EURIBOR viene attualmente effettuata alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) a cura dell'European Money Markets Institute (EMMI) e pubblicata sul circuito Reuters, nonché pubblicata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Qualora non fosse disponibile la predetta quotazione, verrà presa in considerazione l'ultima rilevazione disponibile o altri metodi di rilevazione alternativi concordati contrattualmente. Nel caso in cui l'EURIBOR rilevato dovesse essere inferiore a 0,00%, il tasso di interesse che regolerà il periodo di interessi successivo sarà pari allo spread.
TASSO VARIABILE	Spread da applicare al parametro di indicizzazione	fino ad un massimo di 13,50 punti percentuali annui. Se contrattualmente convenuto lo spread potrà essere oggetto, nell'ambito della precisata misura massima, di revisione semestrale o annuale, in relazione all'andamento di indici finanziari concordati desunti dai bilanci del Cliente (c.d. clausola di <i>step up/step down</i>).
Tasso di mora		nella misura del tasso che risulterà il minore tra (i) il Tasso di Interesse aumentato di 4,00 (Quattro/00) punti; (ii) il tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 C.P. e all'art. 2, punto 4, L.108/1996 sempre vigente alla al momento della stipula del contratto; e (iii) il medesimo tasso soglia tempo per tempo vigente nel periodo della mora
Calcolo degli interessi		Secondo il criterio di giorni 365/365
Calcolo degli interessi di mora		Secondo il criterio di giorni 365/365

SPESE	SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	VOCI	COSTI (al netto IVA)
		Spese apertura pratica	€ 100,00
		Spese di istruttoria (con recupero delle spese di apertura pratica)	1% dell'affidamento concesso
		Spese di istruttoria per agevolazione	Il Cliente, laddove l'operazione risultasse assistita da contributi agevolativi provenienti da leggi nazionali, regionali o provinciali, ovvero goda di contributi comunitari, sarà tenuto: - ad un versamento supplementare per le spese di istruttoria per agevolazione, come indicate nel Contratto di Mutuo;

	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO		
		Spese verifica stati di avanzamento lavori	€ 500,00 oltre alle spese di perizia da ribaltare al Cliente al puro costo sostenuto dalla Banca
		Spese sollecito insoluto	€ 50,00
		Spese per ogni dichiarazione relativa ad interessi liquidati o maturati	€ 100,00
		Spese per le comunicazioni previste dalla normativa	€ 0,76 nel caso di invio in forma cartacea per

		vigente sulla trasparenza Bancaria (art. 119, comma 1, D. Lgs. 385/93)	plico comprensivo di busta e n. 1 foglio, maggiorato di € 0,06 per ciascun foglio aggiuntivo, € 0,00 in caso di invio a mezzo di strumenti telematici
		Spese per documentazione su singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, a seguito di richiesta effettuata dal Cliente/colui che gli succeda a qualsiasi titolo/colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni (art. 119, comma 4, D. Lgs. 385/93)	€ 0,76 per foglio se richiesto-a dal cliente
		Spese di frazionamento (solo per finanziamenti fondiari frazionabili)	Commissione una-tantum dello 0,10% sull'importo del finanziamento stipulato, oltre a € 200,00 per ciascuna quota di frazionamento
		Spese per la gestione straordinaria interventi assicurativi	€ 100,00 oltre spese postali
		Spese rinnovo ipoteca	€ 200,00 oltre spese notarili a carico cliente
		Spese per riduzione o trasferimenti dell'ipoteca, subingressi, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura	€ 1.000,00 oltre spese notarili a carico cliente
		Spese accollo del finanziamento	€ 1.000,00
		Spese per ogni richiesta di calcolo relativo all'estinzione anticipata	€ 50,00
		Spese per gestione straordinaria interventi assicurativi	€ 100,00 oltre spese postali
		Spese per riduzione o trasferimenti dell'ipoteca, subingressi, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura	€ 1.000,00 oltre spese notarili a carico del cliente
A —		Tipo di ammortamento	Italiano o francese o personalizzato

		Tipologia di rata	- se ammortamento italiano: rata capitale costante; - se ammortamento francese: rata capitale crescente; - se ammortamento personalizzato: secondo gli accordi (ad es. in unica soluzione alla scadenza)
		Periodicità delle rate	Di norma, corresponsione mensile o trimestrale o semestrale o annuale posticipata

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO

IRS 6 mesi lettera (arrotondamento ai 10 centesimi superiori)	20 ANNI	15 ANNI	10 ANNI
Rivelazione al 29/06/2026	3,20%	3,10%	3,00%

EURIBOR act. 360 (arrotondato ai 10 centesimi superiori)	1 MESE	3 MESI	6 MESI	12 MESI
Rivelaz. 29/06/2026 per valuta	01/07/2026	01/07/2026	01/07/2026	01/07/2026
Tasso	2,30%	2,40%	2,60%	2,80%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA E DEL TAEG (QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO)¹

IN CASO DI MUTUO A TASSO FISSO:

Tasso interesse nominale annuo applicato	Durata del mutuo (anni)	Importo della rata semestrale per € 1.000.000,00 di capitale	TAEG
15,20%	20	€ 80.361,33	17,166%

¹ Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e la costituzione delle garanzie, nonché le spese di assicurazione.

15,10%	15	€ 85.155,75	17,223%
15,00%	10	€ 98.163,25	17,471%

IN CASO DI MUTUO A TASSO VARIABILE:

Tasso interesse nominale annuo applicato	Durata del mutuo (anni)	Importo della rata semestrale per € 1.000.000,00 di capitale	TAEG	Se il tasso di interesse aumenta del 20% dopo 5 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 20% dopo 5 anni
16,10%	20	€ 84.371,91	17,952%	€ 97.443,51	€ 71.927,00
16,10%	15	€ 89.306,21	18,088%	€ 100.229,04	€ 78.884,43
16,10%	10	€ 102.287,44	18,378 %	€ 109.814,46	€ 94.969,73

IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM), previsto dall'articolo 2 della Legge 108/96 sull'usura, può essere consultato sui cartelli affissi nella Sede e nelle Filiali di Iccrea Banca S.p.A., nonché presso le Banche di Credito Cooperativo e sul sito internet (www.iccreabanca.it).

PENALI	VOCI	COSTI
	Penale rimborso anticipato totale o parziale	2,00% Nell'ipotesi di rimborso, totale o parziale, la PARTE MUTUATARIA si obbliga a pagare una somma pari al 2,00% (Due/00%) dell'importo anticipatamente rimborsato. Qui di seguito si riporta, come previsto dalla deliberazione del 9/2/2000 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, l'esempio di rimborso anticipato: nell'ipotesi di rimborso di Euro 1.000,00 la commissione di estinzione sarà pari a Euro 20,00 (Venti/00).
	Penale per mancato perfezionamento dell'affidamento deliberato (drop dead fee)	1% dell'importo del finanziamento applicabile - salvo diversa pattuizione esplicita - decorso il 120° giorno dalla data di comunicazione della delibera accettata dal richiedente.

COMMISSIONI	VOCI	COSTI
	Commissione incasso rata	€ 10,00 per singola rata
	Commissione di mancato utilizzo	0,50% su accordato medio non utilizzato per trimestre
	Commissione per pratiche rinunciate	€ 150,00 e corresponsione del 100% delle spese di istruttoria

Commissioni di organizzazione (solo per operazioni in pool, o di acquisition finance, o di project finance o assimilabili per complessità e struttura)	fino ad un massimo dello 2,50% una tantum dell'importo stipulato, da trattenersi all'atto della prima erogazione
Commissioni di gestione del finanziamento (solo per operazioni in cui la Banca svolge il ruolo di Agente o Capofila)	fino ad un massimo dello 2,50% nominale annuo, da applicare all'importo stipulato e da corrispondere periodicamente per l'intera durata del finanziamento
Commissioni per concessione di deroghe o modifiche al contratto (Waiver fee)	Commissione "una tantum" compresa tra lo 0,10% e il 2% del debito residuo alla data di concessione del Waiver
Commissione garanzia sussidiaria ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare	a. mutuo di durata sino a 18 mesi: 0,30% su un importo massimo di € 775.000,00 (per quota di pool) b. mutuo di durata superiore ai 18 mesi e sino ai 60 mesi: 0,50% su un importo massimo di € 1.550.000,00 (per quota di pool) mutuo di durata superiore ai 60 mesi: 0,75% su un importo massimo di € 1.550.000,00 (per quota di pool)
Commissione garanzia diretta ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare	A carico del cliente è stabilita da ISMEA una percentuale dell'importo della garanzia in relazione alla rischiosità dell'operazione (caratteristiche dell'impresa, finalità, durata e importo del finanziamento)
Commissioni Cooperfidi (solo per operazioni assistite da tale Garanzia)	A carico del Cliente, come di volta in volta calcolato da Cooperfidi
Commissione di amministrazione (per operazioni in pool)	1% in ragione d'anno
Commissione di riesame (rinegoziazione delle condizioni e/o proroga dei termini di scadenza, proroga/dilazione di rata di finanziamento in scadenza; rinuncia/sostituzioni di garanzie; presa d'atto di/consenso a modifiche societarie, implementazione/modifiche contratti su richiesta del cliente, ecc.)	1%, oltre eventuali spese notarili a carico del cliente
Commissioni per consensi a restrizioni, riduzioni e postergazioni di formalità ipotecarie per ogni unità immobiliare	€ 500,00
Commissioni per consensi a frazionamenti di formalità ipotecarie: per quota	€ 100,00
Commissioni per certificazione per revisori conti	€ 150,00

	Commissione di concessione (sottoscrizione a fermo e partecipazione)	2% una tantum sull'ammontare del finanziamento
	Addizionale per commissione di urgenza	1% una tantum sul debito residuo
	Commissioni per attestazione di sussistenza del credito	€ 100,00

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Sono di seguito indicati gli altri costi che il cliente deve sostenere relativi anche a servizi prestati da terzi:

VOCI	COSTI
Spese legali in genere	da corrispondere da parte del Cliente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali
Spese notarili	la designazione del Notaio è effettuata liberamente dalla clientela. Gli oneri relativi vengono liquidati direttamente al Notaio dal cliente stesso.
Spese di perizia tecnica ed accertamenti successivi	Da corrispondere da parte del Cliente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali - Iccrea Banca si riserva il diritto nel corso dell'affidamento, di procedere alla verifica del valore degli immobili concessi in garanzia.

Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi)	recupero integrale
Assicurazione	le polizze dovranno essere stipulate direttamente dall'affidato con Compagnia dallo stesso designata, purché di gradimento della Banca
Spese notarili per estratti o procure	€ 100,00
Imposte per iscrizione ipoteca	Da corrispondere direttamente al Notaio dal cliente stesso
Imposte e tasse presenti e future	A carico del cliente

ONERI FISCALI

Durata del mutuo	Imposte
Inferiore o pari a 18 mesi	imposta di registro comprensiva di imposta di bollo su contratto, garanzie, quietanze ecc., nella misura prevista dalla vigente disposizione legislativa;
Superiore a 18 mesi	Ai sensi dell'art. 12 del D.L.145/2013, con apposita dichiarazione in atto, è possibile optare per l'applicazione al finanziamento di uno dei seguenti regimi fiscali: - imposta di registro comprensiva di imposta di bollo su contratto, garanzie, quietanze ecc., nella misura prevista dalla vigente disposizione legislativa;

	- Imposta sostitutiva: 0,25% sull'importo erogato del Finanziamento, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 601/73 e successive integrazioni e modifiche.
--	--

- La Banca può concordare con il Cliente altre spese e commissioni relative ai servizi prestati per un importo o percentuale almeno pari al recupero integrale dei costi sostenuti o da sostenere dalla Banca.
- Gli importi previsti a titolo di "spese di istruttoria" e di "commissioni" devono intendersi al netto delle spese di perizia e notarili, a carico degli affidati, da corrispondere direttamente ai professionisti.
- In caso di finanziamenti in pool gli importi previsti a titolo di spese e commissioni devono intendersi riferiti a ciascuna banca partecipante.

TEMPI DI EROGAZIONE

- **DURATA DELL'ISTRUTTORIA:** 30 giorni dalla data di ricezione di documentazione idonea ad una completa valutazione del rischio.
- **DISPONIBILITA' DELL'IMPORTO:** da 0 a 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento.

SEZIONE 4 - Clausole contrattuali, Recesso, Portabilità e Tempi di chiusura del rapporto

Tempi di chiusura del rapporto - Recesso - Estinzione anticipata:

Il rapporto si conclude quando è completato il piano dei pagamenti previsto in contratto. Tuttavia, se non diversamente stabilito dal contratto, il Soggetto Beneficiario può richiedere per iscritto alla Banca – con un preavviso di norma di 30 giorni - di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento, in corrispondenza con la scadenza di una rata di ammortamento. In tale caso il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso, nonché una penale o di un compenso omnicomprensivo.

Portabilità del finanziamento/surrogazione.

Il Cliente che riveste la qualifica di persona fisica o di "Microimpresa", così come definita dall'art. 1 c. 1 lett. t) del D.Lgs. 11/2010, può richiedere a Iccrea Banca la portabilità del finanziamento mediante il meccanismo della surrogazione per volontà del debitore (ai sensi dell'articolo 1202 cod. civ. e 120 quater del Testo Unico Bancario – Dlgs 385/93).

Il Cliente che richiede la surrogazione del finanziamento può ottenere da un'altra banca (qui di seguito la "Banca Subentrante") un nuovo finanziamento, di importo non superiore al debito residuo vantato da Iccrea Banca, al fine di estinguere quello contratto con quest'ultima.

Per effetto della surrogazione la Banca Subentrante subentra nelle garanzie personali e reali accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.

Nel caso di finanziamento assistito da ipoteca la stessa non verrà cancellata e poi riaccesa ma semplicemente trasferita sul nuovo finanziamento in favore della Banca Subentrante.

Il Cliente che richiede la portabilità del finanziamento non deve sostenere alcuna spesa o commissione per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, né costi di alcun genere, ivi inclusi quelli notarili ed assicurativi, che restano ad esclusivo carico della Banca Subentrante.

Il Cliente che richiede la portabilità deve seguire la procedura di collaborazione interbancaria ABI di seguito riportata e deve produrre alla Banca Subentrante la documentazione inerente il finanziamento in essere con Iccrea Banca, ivi compresa una stima di massima del debito residuo rilasciata da quest'ultima, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per l'avvio dell'istruttoria.

La predetta procedura di collaborazione interbancaria prevede quanto qui di seguito dettagliato:

- **l'avvio della procedura:** la Parte Finanziata richiede per iscritto alla Banca Subentrante di acquisire da Iccrea Banca l'esatto importo del proprio debito residuo, concordando anche una possibile data per la formalizzazione dell'operazione;
- **la comunicazione della Banca alla Parte Finanziata:** Iccrea Banca, di norma entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta dalla Banca Subentrante, comunica alla Parte Finanziata l'importo del debito residuo con la conferma della data di formalizzazione dell'operazione;
- **il perfezionamento dell'operazione di portabilità:** la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui la Parte Finanziata chiede alla Banca Subentrante di acquisire da Iccrea Banca l'esatto importo del debito residuo. L'operazione di portabilità si perfeziona con la stipula del contratto di finanziamento tra la Parte Finanziata e la Banca Subentrante, la quale contestualmente rilascia ad Iccrea Banca contro pagamento di quanto ad essa dovuto, apposita quietanza recante la dichiarazione della Parte Finanziata circa la provenienza della somma impiegata per il pagamento. La Banca Subentrante, in conseguenza della stipula del nuovo contratto di finanziamento, provvede a richiedere, nel rispetto dei requisiti di forma previsti dalla legge, l'annotazione del trasferimento a suo favore della garanzia ipotecaria già iscritta (articolo 2843 Codice Civile).

Le operazioni di portabilità non comportano il venire meno dei benefici fiscali.

Anche Iccrea Banca potrà, con le modalità sopra descritte, assumere il ruolo di Banca Subentrante.

SEZIONE 5 - Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per contestare un comportamento o un'omissione della Banca, il Soggetto Beneficiario potrà presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R all'Ufficio Reclami della Banca, in via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica reclami@iccrea.bcc.it o posta elettronica certificata reclami@pec.iccreabanca.it. La medesima Banca deve rispondere al reclamo entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Soggetto Beneficiario non è soddisfatto della risposta della Banca ovvero se entro il termine di 60 giorni non ha ricevuto risposta dalla stessa può rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), nei limiti di competenza dello stesso. Il modulo per presentare il ricorso all'ABF è disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e una guida denominata "ABF in parole semplici" redatta dallo stesso.

La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso gli Uffici della Banca o sul suo sito internet nella sezione "Reclami". Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il Soggetto Beneficiario abbia presentato reclamo alla Banca.

Il Soggetto Beneficiario e la Banca concordano che, in alternativa a quanto sopra ovvero se il Soggetto Beneficiario non è soddisfatto della risposta della Banca sul reclamo o non intende ricorrere all'ABF ovvero per le controversie che non possono essere trattate da quest'ultimo, ciascuna parte può rivolgersi all'organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma, iscritto nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti concordano che il procedimento di mediazione si svolgerà nel medesimo luogo del giudice territorialmente competente a giudicare la relativa causa, ai sensi di quanto previsto contrattualmente. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo di mediazione finalizzato alla conciliazione, il Soggetto Beneficiario e la Banca potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del D. Lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'ABF o all'organismo di mediazione di cui sopra. Maggiori e più dettagliate informazioni sono disponibili e consultabili sul sito della Banca al seguente indirizzo internet www.iccreabanca.it sezione "Reclami".

SEZIONE 6 - Legenda	
AMMORTAMENTO	è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota di interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto
COMUNICAZIONE PERIODICA	comunicazione scritta inviata o consegnata dalla Banca al Cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta l'anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornamento delle condizioni applicate
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le spese di istruttoria pratica. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili
INTERESSE DI MORA	rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente. Se il tasso di mora è indicizzato, viene preso a parametro il tasso vigente il giorno della mora
EURIBOR	l'Euro Interbank Offered Rate è il tasso sui depositi interbancari, calcolato come media delle quotazioni effettuate da un panel di importanti banche europee che segnalano quotidianamente i tassi lettera per varie durate
I.R.S.	I.R.S. è acronimo di Interest Rate Swap. Il tasso di interesse IRS, maggiorato dello spread determina il tasso sui finanziamenti a tasso fisso. È diffuso giornalmente dalla FBE (Federazione Bancaria Europea) ed è pari ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le Banche operanti nell'Unione Europea realizzano l'Interest Rate Swap. Il tasso IRS viene pubblicato dal quotidiano economico "Il Sole 24 ORE", per scadenze che vanno da 1 a 50 anni.
SPREAD o MARGINE	è la maggiorazione contrattualmente concordata, da applicare al parametro di indicizzazione per la determinazione del tasso variabile ovvero all'I.R.S. (Interest Rate Swap) per la determinazione del tasso fisso
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE	rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto
PIANO DI AMMORTAMENTO	è il piano del rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate
PREAMMORTAMENTO	è il periodo preliminare al piano di ammortamento di rimborso rateale del finanziamento, durante il quale il Cliente ha la piena disponibilità del capitale iniziale. Durante questo periodo, la cui durata è fissata in contratto, il Cliente si limita a pagare alle scadenze la sola quota di interessi sulla somma mutuata, al tasso convenuto nel contratto

	medesimo
RATA	pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). Se di preammortamento, la rata è composta dai soli interessi maturati sul capitale, se di ammortamento, la rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla Banca per il finanziamento
SPESE DI ISTRUTTORIA	spese per le indagini e le analisi espletate dalla Banca volte a determinare la capacità di indebitamento del Cliente e la forma di finanziamento più opportuna
TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)	tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura n. 108/1996 utilizzato per determinare il tasso soglia come di seguito indicato, tasso che serve per verificare se il tasso di interesse applicato alla singola operazione è usurario
TASSO SOGLIA	il tasso massimo che può essere praticato dalla banca ed è determinato ai sensi dell'art. 2 della L. 108/1996 ed è pari al minore tra i seguenti parametri: (a) TEGM aumentato di un quarto del suo valore, sui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali e (b) TEGM aumentato di otto punti percentuali

Iccrea Banca S.p.A.

Via Lucrezia Romana 41/47 ROMA

www.iccreabanca.it